



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 settembre 2022
(OR. en)

12275/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0284 (NLE)**

**ECOFIN 854
UEM 215
FIN 903**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia dei Paesi Bassi. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 149,8 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale dei Paesi Bassi è diminuito del 3,9 % nel 2020 ed è aumentato cumulativamente dello 0,8 % nel 2020 e nel 2021. Tra gli aspetti che da tempo incidono sui risultati economici a medio termine figurano gli squilibri macroeconomici connessi all'elevato debito privato e a un elevato avanzo delle partite correnti, le distorsioni del mercato immobiliare residenziale, l'invecchiamento della popolazione, sfide energetiche e ambientali e la segmentazione del mercato del lavoro.

- (2) Il 9 luglio 2019, il 20 luglio 2020 e il 12 luglio 2022, nel contesto delle raccomandazioni rivolte ai Paesi Bassi nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare: di ridurre la distorsione a favore del debito delle famiglie e le distorsioni del mercato immobiliare, di rendere il secondo pilastro del sistema pensionistico più trasparente, più equo sul piano intergenerazionale e più resiliente agli shock e di attuare politiche per aumentare il reddito disponibile delle famiglie; di ridurre gli incentivi per i lavoratori autonomi che non impiegano dipendenti promuovendo nel contempo un'adeguata protezione sociale per i lavoratori autonomi, di contrastare il lavoro autonomo fittizio e di ridurre gli incentivi al ricorso all'occupazione flessibile e temporanea; di rafforzare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, attenuare l'impatto occupazionale e sociale della crisi COVID-19, affrontare le carenze di manodopera e di competenze e ampliare le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione, in particolare per le persone emarginate dal mercato del lavoro o inattive sul mercato del lavoro; di anticipare e promuovere gli investimenti pubblici e privati e di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale (con particolare riguardo alle competenze digitali); di promuovere investimenti complementari nell'infrastruttura delle reti energetiche e di semplificare ulteriormente le procedure di rilascio dei permessi per l'energia rinnovabile, di migliorare l'efficienza energetica, in particolare negli edifici, e di accelerare gli investimenti nei trasporti sostenibili e nell'agricoltura sostenibile; di garantire la resilienza del sistema sanitario, anche affrontando le carenze di personale e utilizzando strumenti di sanità elettronica;

di garantire una supervisione e un'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio; di adottare un orientamento di bilancio favorevole nel 2022; infine, di garantire che la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale nel 2023 sia in linea con un orientamento della politica complessivamente neutro, tenendo conto del costante sostegno temporaneo e mirato alle famiglie e alle imprese più vulnerabili di fronte agli aumenti dei prezzi dell'energia e alle persone in fuga dall'Ucraina. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR") dei Paesi Bassi, la Commissione ritiene che la raccomandazione sull'orientamento di bilancio per il 2022 sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi significativi riguardo alle raccomandazioni sugli investimenti nella ricerca orientata alla missione, sulla pianificazione fiscale aggressiva e sull'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19.

- (3) Il 23 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per i Paesi Bassi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che i Paesi Bassi presentano squilibri macroeconomici con rilevanza transfrontaliera, in particolare vulnerabilità legate all'elevato debito privato e a un ampio avanzo delle partite correnti.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (4) La raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro¹ ha raccomandato agli Stati membri che vi appartengono di adottare misure, anche attraverso i rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza ("PRR nazionali"), al fine, tra l'altro, di continuare ad utilizzare e coordinare le politiche di bilancio nazionali per sostenere efficacemente una ripresa sostenibile e inclusiva. Tale raccomandazione del Consiglio ha anche invitato gli Stati membri della zona euro a promuovere politiche volte a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, garantire politiche attive del mercato del lavoro efficaci, rafforzare i sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, sviluppare e adattare, ove necessario, i sistemi di protezione sociale, monitorare l'efficacia dei pacchetti di sostegno alle imprese e rafforzare i quadri istituzionali nazionali per affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti e la redistribuzione dei capitali. Infine, la raccomandazione del Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di garantire la stabilità macrofinanziaria, mantenere i canali di credito e continuare ad adoperarsi per l'unione bancaria e per l'euro digitale.

¹ Raccomandazione 2022/C 153/01 del Consiglio, del 5 aprile 2022, sulla politica economica della zona euro (GU C 153 del 7.4.2022, pag. 1).

- (5) L'8 luglio 2022 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione il PRR, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. La titolarità nazionale dei PRR nazionali è alla base della loro attuazione efficace, del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.
- (6) I PRR nazionali dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dopo la crisi COVID-19. Essi dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

- (7) L'attuazione dei PRR nazionali costituirà uno sforzo coordinato di investimenti e riforme in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea e l'attuazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente, generando ricadute positive in tutta l'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

- (9) Il PRR comprende misure destinate a contribuire a tutti e sei i pilastri, e numerose componenti concernono contemporaneamente più pilastri. Un tale approccio contribuisce a garantire che ogni pilastro sia complessivamente affrontato in modo coerente. Il PRR è fortemente incentrato sulla transizione verde con misure connesse all'energia e al clima. Sono intese a promuovere la transizione verde misure volte a stimolare una produzione di energia più sostenibile, anche ampliando la scala di produzione dell'idrogeno verde e rimuovendo gli ostacoli alla diffusione dell'energia eolica offshore. Anche lo sviluppo e l'uso di imbarcazioni a emissioni zero e lo sviluppo di un trasporto aereo a impatto climatico zero sono elementi a sostegno di tale orientamento. Il PRR mira inoltre a ripristinare la biodiversità e a ridurre i depositi di azoto, che sono una delle principali problematiche ambientali dei Paesi Bassi. Il PRR dovrebbe dare un ampio contributo complessivo al pilastro digitale, con misure a favore delle tecnologie innovative e delle competenze digitali. La modernizzazione delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione, compresa la magistratura, associata a misure in materia di istruzione digitale e sanità elettronica, sostiene l'accelerazione della transizione digitale.

- (10) Molte componenti del PRR possono potenzialmente promuovere una crescita intelligente e sostenibile, in linea con la strategia industriale europea. Il PRR contiene una serie di misure, tra cui riforme del mercato immobiliare e del mercato del lavoro, volte a migliorare la produttività e la crescita a medio e lungo termine. Il PRR prevede di rafforzare la coesione sociale con misure strutturali nel mercato del lavoro e nei sistemi di istruzione e pensionistico. Le misure pertinenti nel settore dell'istruzione e della formazione comprendono provvedimenti per migliorare la rilevanza dell'istruzione primaria e secondaria, in particolare con l'uso di risorse digitali. Infine, per attenuare gli shock negativi e rispondere meglio alle crisi, il PRR prevede azioni destinate a contribuire al miglioramento della resilienza del sistema sanitario, anche affrontando il rischio di una carenza acuta di risorse umane nel settore dell'assistenza.

Affrontare tutte le sfide o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte ai Paesi Bassi, compresi i relativi aspetti di bilancio e le raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (12) Il PRR comprende misure a sostegno degli investimenti nelle transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo ad attuare le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Riguardo alla transizione digitale, il PRR comprende misure a favore della ricerca e dell'innovazione, intese a mobilitare investimenti privati nell'intelligenza artificiale (IA) e nella tecnologia quantistica. Il PRR contiene inoltre misure volte a sbloccare gli investimenti nella transizione verde, anche rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo di parchi eolici in mare, sostenendo l'idrogeno verde e stimolando la diffusione delle pompe di calore. In aggiunta, la diffusione di capacità supplementari da fonti energetiche rinnovabili è sostenuta dalla "legge sull'energia", una riforma complessiva che fornisce un quadro giuridico per gli investimenti necessari da parte dei gestori del sistema per modificare la rete in modo da tenere conto del previsto aumento della trasmissione di energia generata da fonti rinnovabili. La transizione verso una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia prende ulteriore impulso da un pacchetto di riforme della fiscalità in senso ecologico, volte a influenzare il comportamento dei cittadini e delle imprese a sostegno della transizione verde. Una consistente dotazione finanziaria è inoltre riservata al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

- (13) Il PRR comprende due investimenti a sostegno diretto dell'attenuazione dell'impatto e delle cause di fondo delle emissioni di azoto. Sono misure destinate ad avere un impatto positivo sul ripristino della biodiversità e a sostenere la transizione verso un'agricoltura più sostenibile nei Paesi Bassi. Il PRR comprende anche importanti investimenti e riforme a sostegno di trasporti sostenibili stradali, ferroviari, aerei e per vie navigabili. Si prevede che il PRR migliorerà l'offerta di alloggi mirando a ridurre le carenze, in particolare di alloggi a prezzi accessibili. La riforma pensionistica inclusa nel PRR è intesa ad affrontare le principali vulnerabilità del secondo pilastro del sistema pensionistico in termini di equità intergenerazionale, trasparenza e resilienza agli shock.

- (14) Il PRR contiene diverse misure per rafforzare il mercato del lavoro e risponde così alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. In primo luogo, si prevede che la combinazione di diverse riforme del lavoro, tra cui l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria di invalidità e misure di contrasto al lavoro autonomo fittizio, contribuirà a ridurre gli incentivi per i lavoratori autonomi che non impiegano dipendenti e a eliminare le disparità fra lavoratori autonomi e dipendenti. In secondo luogo, il PRR prevede investimenti per contribuire a rafforzare le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione. In terzo luogo, esso contribuisce ad affrontare la carenza di professionisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) investendo nella capacità digitale di insegnanti e studenti ai vari livelli del sistema di istruzione, nonché finanziando la ricerca post-laurea e post-dottorato in IA e tecnologia quantistica. Il PRR comprende anche investimenti intesi a contribuire alla riduzione della carenza di risorse umane nel settore dell'assistenza in tempi di crisi sanitaria, ad esempio con la creazione di una riserva nazionale di personale sanitario non più in attività e un aumento delle capacità di terapia intensiva. Inoltre, altre misure mirano a rendere possibile l'assistenza sanitaria a distanza mediante servizi elettronici e a migliorare lo scambio di dati tra le istituzioni sanitarie e per la ricerca.
- (15) Il PRR prevede diverse riforme volte a contrastare più efficacemente la pianificazione fiscale aggressiva, in particolare con l'introduzione di una ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e pagamenti di canoni in giurisdizioni a bassa imposizione e in situazioni che costituiscono un abuso fiscale ai sensi della normativa olandese contro tali abusi. Ad integrazione di misure contro il riciclaggio di denaro adottate recentemente, il PRR contiene provvedimenti per ostacolare quest'attività da parte dei criminali e rafforzare le capacità di indagine e di azione penale.

- (16) Il PRR fornisce una buona base per ulteriori riforme del mercato immobiliare e del lavoro e investimenti aggiuntivi nello sviluppo delle competenze, anche digitali, in particolare per le persone emarginate dal mercato del lavoro o inattive sul mercato del lavoro.
- (17) Si può considerare che le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla crisi COVID-19 esulino dall'ambito del PRR, sebbene questi ultimi abbiano in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020, 2021 e 2022, in linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita.
- (18) Il PRR comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare con efficacia tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto ai Paesi Bassi nell'ambito del semestre europeo nel 2019, nel 2020 e nel 2022, in particolare riguardo alle transizioni verde, digitale ed energetica, al sistema pensionistico, al mercato del lavoro, al mercato immobiliare, alla pianificazione fiscale aggressiva e all'assistenza sanitaria.
- (19) Rispondendo alle sfide summenzionate, il PRR dovrebbe anche contribuire a correggere gli squilibri che interessano i Paesi Bassi, individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019, 2020 e 2022, in particolare per quanto riguarda le vulnerabilità connesse all'elevato debito privato e a un ampio avanzo delle partite correnti.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, sulla creazione di posti di lavoro e sulla resilienza economica, sociale e istituzionale dei Paesi Bassi, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, attenuando l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19 e migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (21) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, unitamente alle altre misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL dei Paesi Bassi in misura compresa tra lo 0,4 % e lo 0,6 % entro il 2026, senza tenere conto del possibile effetto positivo delle riforme strutturali, che può essere notevole. Il PRR dovrebbe anche dare un contributo limitato all'occupazione. Si prevede che gli effetti positivi persistenti più significativi sulla crescita e sulla produttività a medio e lungo termine deriveranno dalle misure connesse a istruzione, ricerca e sviluppo e digitalizzazione dell'economia dei Paesi Bassi, nonché dalle riforme dei mercati dell'energia e del lavoro.

- (22) Il PRR presenta un pacchetto di riforme e investimenti per l'istruzione e prevede nuova legislazione per il mercato del lavoro. Si prevede che tali riforme e investimenti risponderanno ad alcune problematiche in questi settori e contribuiranno in diversi modi all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. In particolare, le riforme del mercato del lavoro dovrebbero contribuire a creare condizioni di parità tra lavoratori dipendenti e autonomi mediante misure volte a ridurre il lavoro autonomo fittizio e a migliorare la protezione sociale dei lavoratori autonomi. Si prevede che le risorse aggiuntive per l'istruzione andranno a beneficio dei giovani, con investimenti volti a migliorare le competenze digitali di studenti e insegnanti e a sviluppare soluzioni di IA per il processo di apprendimento. Si prevede inoltre un miglioramento della coesione sociale grazie alle riforme del mercato immobiliare residenziale previste nel PRR e agli investimenti in alloggi economicamente accessibili e nell'efficienza energetica.
- (23) Le misure a sostegno delle transizioni verde e digitale dovrebbero contribuire alla resilienza, all'innovazione e alla sostenibilità nei Paesi Bassi. In particolare, si prevede un aumento della resilienza derivante dagli investimenti volti a digitalizzare ulteriormente la pubblica amministrazione e la logistica. Si prevede che le riforme volte a incentivare la decarbonizzazione dell'economia, gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica sosterranno la transizione verde e ridurranno le vulnerabilità dovute alla dipendenza dall'energia fossile proveniente dall'estero, contribuendo in tal modo alla resilienza. La riforma del secondo pilastro del sistema pensionistico dovrebbe contribuire a migliorare la resilienza dei fondi pensionistici agli shock. Le misure di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e di lotta al riciclaggio di denaro, dal canto loro, dovrebbero favorire la resilienza istituzionale.

- (24) Si prevede che le misure volte a migliorare l'infrastruttura digitale e la mobilità sostenibile rafforzeranno la convergenza e la coesione territoriale. Gli investimenti nelle ferrovie e nella mobilità intelligente coprono l'intero territorio dei Paesi Bassi e dovrebbero migliorare l'integrazione delle reti di trasporto. Si prevede che gli investimenti volti a migliorare le competenze digitali favoriranno la coesione territoriale consentendo a un maggior numero di membri della società di beneficiare di modalità di lavoro non più legate a spazi fisici per uffici nelle città.

Non arrecare danni significativi

- (25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (26) In linea con gli orientamenti tecnici della comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"¹, i Paesi Bassi hanno fornito motivazioni a sostegno del fatto che tutte le misure previste dal PRR nazionale non arrecano danni significativi ad alcun obiettivo ambientale. È stata prestata un'attenzione particolare alle misure il cui impatto sugli obiettivi ambientali merita un esame approfondito. A tale riguardo, i Paesi Bassi hanno fornito elementi giustificativi sostanziali e prevedono di attuare misure di attenuazione volte a evitare danni significativi, che dovrebbero essere incluse nei pertinenti traguardi e obiettivi. Sono interessati, in particolare, l'investimento "Energia verde dell'idrogeno", relativo alla produzione e all'uso di idrogeno verde, nonché gli investimenti relativi alle imbarcazioni marittime e delle vie navigabili interne: "Energia eolica offshore" e "Transizione energetica per le vie navigabili interne, progetto servizi a emissioni zero".

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 47,8 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del suddetto regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel PRR nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

(28) Il PRR contiene investimenti destinati ad apportare un contributo significativo al perseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione e transizione energetica indicati nel Piano nazionale per l'energia 2021-2030 e il clima dei Paesi Bassi, contribuendo così all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030. Il PRR promuove la diffusione di fonti energetiche rinnovabili mediante un sostegno significativo agli investimenti volti a eliminare gli ostacoli allo sviluppo di parchi eolici offshore. La misura "Energia eolica offshore" si concentra sui costi di accesso e di integrazione che sono prerequisiti per la realizzazione di tali parchi, come la garanzia della sicurezza del trasporto marittimo, interventi di tutela della natura e protezione delle specie, nonché l'integrazione nella rete e nell'ecosistema di terraferma. Il PRR prevede inoltre investimenti di ricerca e sviluppo e innovazione per sostenere l'ampliamento della produzione di idrogeno rinnovabile come mezzo per decarbonizzare l'industria e l'aviazione. Quanto all'efficienza energetica, gli investimenti volti a limitare il consumo energetico degli edifici e a eliminare gradualmente gli impianti di generazione e di riscaldamento alimentati a combustibili fossili accelerano il percorso di riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici. Con l'investimento "Sbloccare nuovi progetti di costruzione" il PRR contribuisce a rendere le zone residenziali più resilienti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In termini di transizione ambientale, si prevede che il PRR contribuirà direttamente alla conservazione della biodiversità mediante investimenti nel ripristino delle zone Natura 2000 attraverso il "Programma natura" e il "Regime di aiuti per il risanamento degli allevamenti suini". Infine, il PRR prevede investimenti mirati a sostegno della transizione verso una mobilità pulita e sostenibile mediante investimenti che vanno dalle imbarcazioni a zero emissioni per la navigazione interna e la segnaletica stradale intelligente fino all'espansione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

- (29) Gli investimenti sono integrati e potenziati da un ampio pacchetto di riforme strutturali nel settore dell'energia volto a incentivare le imprese e le famiglie a compiere la transizione verso fonti energetiche più sostenibili. La "Legge sull'energia" dovrà istituire il quadro giuridico necessario per consentire ai gestori di sistema di modificare la rete per integrarvi l'aumento dell'offerta di energia rinnovabile. La "Legge sull'energia" dovrà inoltre semplificare le procedure di rilascio dei permessi e di messa in atto per i progetti di energie rinnovabili. Si prevede che "Legge sull'energia" e "Introduzione e inasprimento del prelievo sulla CO₂ per l'industria" faciliteranno la decarbonizzazione dell'industria abolendo le esenzioni fiscali per i settori con emissioni elevate e definendo un prezzo minimo per le emissioni di CO₂ dell'industria qualora il prezzo fissato dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione scenda al di sotto di una determinata soglia. Una serie aggiuntiva di riforme è destinata a ridurre le emissioni di CO₂ del trasporto stradale e aereo. La "Riforma della tassazione degli autoveicoli" comprende l'introduzione di un'imposta sul chilometraggio e la graduale eliminazione delle esenzioni dall'IVA per i furgoni alimentati a carburanti fossili e l'"Aumento dell'imposta sui viaggi aerei" mira a limitare la mobilità alimentata da carburanti fossili.

Contributo alla transizione digitale

- (30) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 25,6 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

- (31) Le misure contenute nel PRR contribuiscono alla risposta alle sfide che interessano i Paesi Bassi in relazione alla transizione digitale. In particolare, in risposta alle problematiche di congestione del traffico, il PRR comprende misure per migliorare i sistemi di gestione del traffico e digitalizzare i processi logistici. Riguardo alla carenza strutturale di professionisti qualificati dell'ambito delle TIC, il PRR contiene misure volte a migliorare le capacità digitali di studenti e insegnanti in diversi livelli del sistema di istruzione, nonché un programma di borse di studio nel settore dell'intelligenza artificiale.
- (32) Si prevede che le riforme e gli investimenti previsti dal PRR contribuiranno alla transizione digitale dei Paesi Bassi anche in settori aggiuntivi. Il PRR contribuisce ad ampliare la digitalizzazione della pubblica amministrazione con una riforma volta a migliorare la trasparenza dell'amministrazione centrale e di altri servizi pubblici agevolando l'accesso digitale ai documenti, nonché con investimenti nella digitalizzazione del sistema giudiziario e nel potenziamento dei sistemi informatici dell'amministrazione centrale. Inoltre, il PRR mira ad accelerare lo sviluppo di applicazioni della tecnologia quantistica e a istituire una rete per le attività commerciali e di ricerca connesse all'informatica quantistica. Ulteriori misure a sostegno delle tecnologie innovative comprendono investimenti a favore di una maggiore diffusione dei sistemi di IA nell'economia.
- (33) La digitalizzazione è anche un tema trasversale del PRR, che utilizza soluzioni digitali nell'ambito delle misure previste dal PRR per contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici, anche per mezzo della digitalizzazione dei trasporti. Analogamente, il PRR comprende misure a sostegno della digitalizzazione nei settori dell'istruzione e della sanità elettronica.

Impatto duraturo

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sui Paesi Bassi (rating A).
- (35) Con il PRR i Paesi Bassi intervengono strutturalmente sulle caratteristiche del sistema tributario che rendono possibile la pianificazione fiscale aggressiva, ampliando l'applicazione delle ritenute alla fonte in modo da includere interessi, canoni e dividendi versati in paesi a bassa imposizione. Le misure della componente digitale del PRR dovrebbero portare a un miglioramento duraturo dell'efficienza dei servizi pubblici. Le misure contenute nel PRR sono pienamente coerenti con il programma di governo espresso nell'accordo di coalizione 2021-2025. Si prevede che le riforme fondamentali del mercato del lavoro, del mercato dell'energia e del sistema pensionistico avranno un impatto strutturale sull'economia al di là del quadro temporale del dispositivo.
- (36) Gli investimenti previsti nel PRR rivolti al digitale e alla tecnologia sono destinati ad apportare benefici all'economia dei Paesi Bassi a più lungo termine. Investimenti orientati al futuro nella digitalizzazione dell'economia olandese, ad esempio mediante una maggiore diffusione dell'IA o dell'informatica quantistica, dovrebbero avere un impatto duraturo sulla competitività e sulla produttività, mentre gli investimenti a sostegno dello sviluppo delle competenze digitali dovrebbero contribuire a ovviare nel medio termine alle carenze di professionisti delle TIC in molti settori dell'economia. Si ritiene inoltre che gli investimenti nell'offerta di alloggi nei Paesi Bassi siano destinati a migliorare il mercato immobiliare nel prossimo decennio.

- (37) Il PRR contiene anche riforme che recano all'economia dei Paesi Bassi benefici nel lungo periodo. Si prevede che la riforma del sistema pensionistico risulterà in un assetto adeguato alle esigenze future e resistente agli shock per le generazioni attuali e future. La riforma della "Legge sull'energia" è destinata ad avere un impatto a lungo termine sulla transizione verde istituendo il quadro giuridico per gli investimenti necessari per gestire l'atteso aumento della trasmissione di energia generata da fonti rinnovabili. L'impatto duraturo del PRR può essere potenziato anche mediante sinergie tra il PRR stesso e altri programmi, compresi quelli finanziati dai fondi della politica di coesione.

Monitoraggio e attuazione

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (39) Il PRR presenta la struttura amministrativa che ne gestirà l'attuazione e una panoramica delle modalità di monitoraggio e rendicontazione previste e individua gli attori e i loro ruoli e responsabilità. La direzione di programma per il dispositivo del ministero delle Finanze funge da organismo di coordinamento. Le direzioni di programma dei ministeri competenti sono incaricate dell'attuazione e del monitoraggio delle riforme e degli investimenti nei settori di competenza. I traguardi e gli obiettivi delle misure del PRR saranno inclusi in un allegato ai piani annuali dei diversi ministeri.

- (40) I traguardi e gli obiettivi che corredano le misure di riforma e di investimento incluse nel PRR sono chiari e realistici e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. Le misure incluse nel PRR sono sostenute da traguardi e obiettivi distribuiti lungo tutto il periodo di attuazione, sebbene l'attuazione di una serie di riforme fondamentali sia prevista solo nel 2025 o nel 2026 e alcuni fra gli investimenti di maggiore entità siano destinati a produrre tutti i loro effetti nel 2025 e nel 2026. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Un sostegno tecnico può essere richiesto nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ per assistere gli Stati membri nell'attuazione dei loro piani nazionali.

Costi

- (42) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(43) In generale i Paesi Bassi hanno fornito ripartizioni dettagliate delle singole spese stimate per le riforme e gli investimenti i cui costi sono contemplati nel PRR. La valutazione dei costi evidenzia che la maggior parte delle spese previste nel PRR è ragionevole e plausibile. Gli elementi a sostegno delle stime dei costi forniscono una spiegazione ragionevole dei principali fattori di costo delle misure proposte, pur se in grado e profondità variabili per le diverse misure. Per lo più, i parametri di riferimento presentati per le stime dei costi sono progetti precedenti, dati reali sulle gare d'appalto o altri dati comparativi per i principali fattori di costo. In alcuni casi, si risente della mancanza di maggiori dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per formulare le stime dei costi ed è quindi difficile dare una valutazione pienamente positiva delle stime. I Paesi Bassi hanno inoltre fornito per quasi tutte le misure una documentazione dettagliata a sostegno della giustificazione e degli elementi utilizzati per le stime dei costi. Tuttavia, per alcune misure non risulta del tutto chiaro il nesso tra la giustificazione e il costo stesso. I Paesi Bassi hanno fornito informazioni e garanzie sufficienti per garantire che i costi del PRR non siano coperti da altri finanziamenti dell'Unione. Infine, il costo complessivo stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per tutelare il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

- (45) Il sistema di controllo e le disposizioni proposte nel PRR dei Paesi Bassi si basano su processi e strutture robusti utilizzati nel quadro di riferimento nazionale esistente. Il PRR descrive chiaramente gli attori e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Un'apposita direzione di programma presso il ministero delle Finanze dedicata al dispositivo è destinata ad essere designata come organismo di coordinamento e, in quanto tale, avere la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli organismi di attuazione, quali ministeri, agenzie o consorzi, dovranno rilasciare dichiarazioni ("*deelverklaringen*") per confermare la tutela dell'interesse finanziario dell'Unione e l'attendibilità dei dati comunicati su traguardi e obiettivi. Tali dichiarazioni saranno verificate e firmate dalle direzioni per gli affari economici finanziari di ciascun ministero. L'autorità di audit "Auditdienst Rijk", un servizio indipendente del ministero delle Finanze, dovrà effettuare audit periodici dei sistemi di gestione e di controllo, comprese verifiche sostanziali.
- (46) Il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione di tutte le categorie standardizzate di dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, sono adeguati per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse nell'impiego dei fondi ed evitare doppi finanziamenti a norma del regolamento (UE) 2021/241 e di altri programmi dell'Unione. Occorrerà inoltre istituire un traguardo per lo sviluppo di un sistema centrale di archivio destinato a conservare tutte le informazioni relative al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, nonché per la raccolta, l'immagazzinamento e l'accesso di tutti i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Tale traguardo dovrebbe essere raggiunto entro l'invio della prima richiesta di pagamento.

- (47) La capacità amministrativa dei servizi centrali incaricati dell'attuazione e del coordinamento del PRR, vale a dire la direzione di programma del ministero delle Finanze, l'organismo di audit e le direzioni economiche finanziarie dei ministeri settoriali interessati, è adeguata per assolvere i ruoli e i compiti previsti. Sono stati inseriti due traguardi per quanto riguarda l'adozione formale del mandato giuridico dell'organismo di coordinamento e di audit coinvolto nell'attuazione del regolamento (UE) 2021/241. Tali traguardi dovrebbero essere raggiunti entro l'invio della prima richiesta di pagamento.

Coerenza del PRR

- (48) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (49) Il PRR presentato dai Paesi Bassi è coeso, con riforme e investimenti coerenti e sinergici tra loro e sinergie tra le diverse componenti. Il PRR comprende riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti. Gli investimenti e le riforme si articolano attorno alle sei componenti, in evidente correlazione tematica tra loro e chiaramente interconnesse. La coerenza è garantita all'interno delle singole componenti, con investimenti a corredo delle riforme pertinenti, e tra componenti diverse del PRR. Le componenti rispecchiano l'ambizione generale del PRR di promuovere i progressi nella duplice transizione verso la ripresa dalla crisi COVID-19.

Uguaglianza

- (50) Il PRR contiene misure destinate ad aiutare i Paesi Bassi ad affrontare le problematiche nel settore della parità di genere e delle pari opportunità per tutti. La componente digitale contiene tre misure volte a migliorare la parità di genere in questo settore agevolando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le misure rivolte al mercato del lavoro destinate a ridurre le disparità istituzionali fra lavoratori autonomi e dipendenti mirano a uniformare le condizioni e contribuire a promuovere le pari opportunità. Le misure per affrontare le disuguaglianze nel settore dell'istruzione comprendono un sostegno rafforzato alle scuole con studenti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati per combattere le perdite di apprendimento dovute alla crisi COVID-19. Il sostegno ai giovani, anche appartenenti a gruppi vulnerabili, dovrebbe inoltre contribuire a una maggiore parità di opportunità tramite attività di formazione e orientamento professionale.

Autovalutazione della sicurezza

- (51) I Paesi Bassi hanno fornito una breve autovalutazione della sicurezza a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241 nell'ambito della misura di investimento "Innovazione informatica". Questa misura riguarda la riorganizzazione dei sistemi informatici interni del ministero della Difesa. Contiene le opportune salvaguardie di cibersicurezza in conformità della normativa nazionale e dell'Unione. Il PRR non comprende investimenti nelle reti 5G o ad altissima capacità.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (52) Il PRR contiene un certo numero di misure di investimento aventi una significativa dimensione transfrontaliera. Non esistono progetti attuati congiuntamente con altri paesi, ma alcuni dovrebbero avere ricadute positive su altri Stati membri, come l'investimento "Aviazione in transizione", che mira a ridurre le emissioni del trasporto aereo, e quello nel sistema europeo di gestione del traffico ferroviario destinato ad allineare il sistema di controllo ferroviario alle norme europee in materia di protezione e controllo dei treni.

Processo di consultazione

- (53) Il primo concetto del PRR è stato pubblicato il 28 marzo 2022. Durante il successivo processo di consultazione sono stati chiesti consulenza e informazioni ai pertinenti portatori di interessi. Fra i soggetti consultati figurano autorità pubbliche (comuni, province e gli enti preposti alla gestione delle acque), parti sociali e organizzazioni impegnate a favore della parità di genere e delle pari opportunità per tutti. È stata inoltre pubblicata una consultazione online per consentire ai cittadini di dare contributi sul primo concetto del PRR dei Paesi Bassi. Le consultazioni con i portatori di interessi hanno determinato alcune modifiche del PRR, come la sostituzione della misura "Stimolare pompe di calore ibride" con la misura "Sovvenzione agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico", in risposta alle osservazioni delle autorità. Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, nell'intera fase dell'attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR.

Valutazione positiva

- (54) A seguito della valutazione positiva del PRR dei Paesi Bassi da parte della Commissione, che ha concluso che esso risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (55) Il costo totale stimato del PRR dei Paesi Bassi è pari a 4 708 293 000 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo del costo totale stimato del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per i Paesi Bassi, il contributo finanziario assegnato al PRR dei Paesi Bassi dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione dei Paesi Bassi.

- (56) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per i Paesi Bassi è stato aggiornato il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per i Paesi Bassi dovrebbe essere messo a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022, e dovrebbe essere messo a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo aggiornato calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento da impegnare giuridicamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- (57) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dei Paesi Bassi, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (58) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR dei Paesi Bassi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione dei Paesi Bassi un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 4 707 063 471 EUR¹. È disponibile un importo di 3 929 409 575 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. È disponibile un ulteriore importo di 777 653 896 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
2. La Commissione mette a disposizione dei Paesi Bassi il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese dei Paesi Bassi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

3. Il versamento delle rate in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 è subordinato alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale i Paesi Bassi hanno conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi dei Paesi Bassi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
